



PROVINCIA DI BENEVENTO

IL PRESIDENTE

Ordinanza n. 1 del 30/03/2021

OGGETTO: Divieto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (interdizione dell'uso dei pozzi) ricadenti nell'area di Pezzapiana - Campo Mazzone di Benevento.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la GE.SE.SA. SpA, con nota prot. n. 9929 del 29.03.2021 acquisita al prot. n. 9410 del 29.03.2021, ha comunicato che, a seguito di campionamento eseguito sulla risorsa idrica di Campo Mazzoni (controllo interno RDP 5852 del 09.03.2021 – Eurolab Srl), è risultato il superamento del limite previsto dal D.Lgs n. 31 del 02.02.2001 e s.m.i. per il Tetracloroetilene –Tricloroetilene di 47µg/l;
- a seguito del superamento del limite previsto dal D.Lgs n. 31 del 02.02.2001, è scaturita la necessità di vietare cautelativamente l'utilizzo delle acque di falda nell'area di Pezzapiana - Campo Mazzone di Benevento, fino ad accertamenti definitivi da parte di GE.SE.SA. e Comune di Benevento per le attività di caratterizzazione in corso per il campo pozzi di Pezzapiana Campo Mazzoni;

Valutato che risulta di primario interesse evitare l'uso delle acque di falda che possono essere contaminate;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, in via cautelativa e precauzionale, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, di disporre il divieto assoluto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda nell'area di Pezzapiana - Campo Mazzone di Benevento;

Visti:

- il R.D. 11 dicembre 1933 n 1775;
- il D. L.gs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 12.11.2012 e s.m.i., pubblicato sul BURC n. 72 del 19.11.2012;

ORDINA

- in via cautelativa e precauzionale, il divieto assoluto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (interdizione dell'uso dei pozzi) nell'area di Pezzapiana - Campo Mazzone di Benevento per un periodo di giorni 60;
- tutti i proprietari e titolare di aziende e/o conduttori ad altro titolo di abitazioni e/o fondi agricoli con entro stanti i pozzi ricadenti nella predetta zona, sono destinatari del presente atto ordinativo.

DISPONE

- che la presente Ordinanza, a cura dell'Ufficio Pubblicazioni dell'Ente, sarà resa nota a tutta la cittadinanza interessata, mediante pubblicazione sul sito telematico di questo Ente (Albo On Line), sito istituzionale del Comune di Benevento;
- che copia della presente sia notificata, a cura della Polizia Provinciale, a tutti i proprietari e/o conduttori ad altro titolo di abitazioni e/o fondi agricoli con entro stanti i pozzi ricadenti nella predetta zona;

- Copia del presente provvedimento sarà trasmesso a:
 - Alla Prefettura di Benevento;
 - Al Sindaco del Comune di Benevento;
 - Alla Regione Campania - D.G. Ambiente - Difesa Suolo - UOD50.06.08 Tutela delle Acque 80132 Napoli ;
 - All'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento;
 - Alla Regione Campania UOD 50.17.06 A.A. - 82100 Benevento;
 - Al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale - Viale Lincoln - 81100 Caserta;
 - All' Ente Idrico Campano Via S. Lucia n. 81 – 80132 Napoli;
 - ASL Dipartimento di Prevenzione di Benevento;
 - GE.SE.SA. SpA;
 - Comando Provinciale Carabinieri di Benevento;
 - Comando Provinciale Carabinieri Forestali di Benevento;
 - Polizia Municipale di Benevento.

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli o in alternativa al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971 ed entro 120 gg dalla pubblicazione o notificazione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Antonio Di Maria)

